

S. R. 10
16.04.18
[Signature]

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 331/10^a

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 48076 del 16.04.2018

Classificazione 02.05

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:

“Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).”

IL Presidente del Gruppo consiliare PD

(On. Sebastiano Romeo)

[Signature]

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

L'**articolo 1** della presente proposta di legge contempla la modifica del comma *2ter* dell'articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), mediante la sostituzione della parola "prevedono" con le parole "possono prevedere".

Il succitato articolo 29 concerne le procedure di reclutamento dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale. In particolare, il comma *2ter* rinvia alla procedura di reclutamento di cui al comma *2bis*, mediante un corso-concorso il cui espletamento è affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Scopo della modifica proposta è quello di snellire le procedure di reclutamento della dirigenza regionale, e in particolare di rendere maggiormente flessibile l'utilizzazione della procedura predetta in alternativa quella ordinaria, mediante pubblico concorso, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo. Ciò anche in considerazione della fase di riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di cui al comma *2bis* del predetto articolo 29, attualmente Scuola superiore dell'amministrazione (SNA), prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (legge 11 agosto 2014, n. 114), che non si è ancora completata.

La modifica in questione risponde, altresì, al principio di decentramento delle procedure di reclutamento del personale dettato dall'articolo 35, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

L'**articolo 2** della proposta di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'**articolo 3** della proposta di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge, contenendo soltanto previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentali. A suffragare quanto sopra esplicitato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
1	Norma ordinamentale	-	-	-
2	Clausola di invarianza finanziaria	-	-	-
3	Entrata in vigore	-	-	-

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

Proposta di legge: “Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”.

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Nel comma 2ter, dell’articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), la parola “prevedono” è sostituita dalle seguenti: “possono prevedere”.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.